



Comune di Grumo Nevano

Città Metropolitana di Napoli

Prot. 8841

IL DATORE DI LAVORO

del 05/10/2021

CIRCOLARE INFORMATIVA

A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE

OBBLIGO DI GREEN PASS

Le nuove regole

La nuova bozza di legge approvata dal governo prevede, a partire dal **15 Ottobre 2021**, l'obbligo di Green Pass per i lavoratori in Italia.

Il datore di lavoro sarà tenuto a verificare che i dipendenti siano in possesso della certificazione verde prima che essi **accedano al posto di lavoro**.

Questa nuova legge, se approvata, sarà valida fino al **31 Dicembre 2021** giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà lo **stato di emergenza** in Italia.

Sarà compito del datore di lavoro, o di persone da lui delegate identificati con atto formale, verificare che i lavoratori siano in possesso di certificazione verde in corso di validità al momento dell'ingresso al posto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso di una **certificazione verde** in corso di validità al momento dell'ingresso nella Casa Comunale l'accesso al posto di lavoro può essergli precluso e sarà considerato **assente ingiustificato**.

In questa situazione, qualora non provveda ad ottenere un **Green Pass** valido entro **5 giorni**, il dipendente può essere **sospeso dal lavoro** e **non avrà diritto ad ottenere alcuna retribuzione**.

Nel caso in cui riesca ad eludere gli eventuali controlli all'ingresso, il dipendente sarà comunque soggetto a possibili **accertamenti a campione** che potranno generare una sanzione pecuniaria tra i **600€** e i **1500€**; allo stesso modo il datore di lavoro che non si sia accertato del rispetto dei controlli rischierà a sua volta una multa compresa tra i **400€** e i **1000€**.

In ogni caso il lavoratore **non rischierà di vedere annullato il proprio contratto di lavoro** ma questo verrà semplicemente sospeso fino alla scadenza della validità della legge.

Il possesso del green pass è necessario solamente per lo svolgimento di attività lavorativa e non per altri motivi; quindi, nel caso di accesso di personale per motivi diversi dal lavoro, non è richiesto alcun documento. Sono ricomprese le attività associative, se esercitata in orario di lavoro (es. rappresentante sindacale).

Sono esentati dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

La nuova norma di legge riguardante l'**obbligo di Green Pass per i lavoratori** si deve applicare anche a tutti coloro che **parteciperanno ad eventi formativi/corsi di aggiornamento**. In tal caso il controllo della certificazione verde dei frequentanti sarà a carico del **datore di lavoro del soggetto organizzante**.

Ai fini della valutazione del rischio sono considerati luoghi di lavoro sia luoghi al chiuso che aree adiacenti ad essi ove accede il personale dipendente.



Il controllo di tipo generalizzato sarà effettuato da personale incaricato al *control point* posto all'ingresso principale. E' vietato accedere agli uffici comunali dall'ingresso posteriore (area parcheggio auto).

E' istituito un registro controllo green pass in cui vengono annotati i riferimenti all'identità dei soggetti controllati, la tracciatura formale della verifica negativa.

La verifica del certificato verde

Sarà svolto secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App "VerificaC19".

La verifica si limita al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.

Non comporta l'accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.

Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione (occorrerà verificarne *by design* la compliance alla normativa a tutela dei dati personali).

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Il datore di lavoro o suo delegato è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass.

Il datore di lavoro deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest'ultima.

Si specifica che verrà organizzato un servizio di vigilanza e controllo all'accesso delle sedi comunali.

Protezione dei dati personali

Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali.

I dati oggetto di trattamento sono:

le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato o l'informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;

le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato. Non è consentita la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma.

Pertanto, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione, né dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato.

Dalla Casa Comunale, 05 ottobre 2021

Il Datore di Lavoro
ing. Salvatore Flagiello

(firma autografa omessa ai sensi art. 3 D.Lgs. 39/93)